

Emissioni in atmosfera: 31 dicembre 2015, ultima tappa



Il 31 dicembre 2015 sono scaduti i termini per rinnovare le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera rilasciate tra l'1/1/2000 e il 29/4/2006: una corsa a ostacoli per aziende e consulenti.



Chi ha vinto lo sprint finale? Lo hanno vinto le aziende che, entro il 31 dicembre 2015, hanno presentato istanza di rinnovo dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera.

Ma tutte le aziende dovevano correre questa classica? No, alcune aziende, vista anche la stagione, hanno potuto riposare, o al più dedicarsi a qualche leggero allenamento che, nel caso, potrebbe consistere in una "ripassata" degli adempimenti richiesti dall'autorizzazione in vigore, non ancora scaduta. Viceversa, le aziende che conseguirono a suo tempo – tra il 1 gennaio 2000 e il 29 aprile 2006 – l'autorizzazione alle emissioni rilasciata ai sensi del DPR 203/88 erano tenute a presentare istanza di rinnovo.

Ma cos'è questo DPR 203/88? E' niente di meno che la norma quadro che, per quasi un ventennio, ha disciplinato le emissioni di impianti industriali, artigianali e di servizio, sino all'emanazione del famoso "Testo Unico ambientale", ovvero del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006, entrato in vigore il 29 aprile del medesimo anno.

Le autorizzazioni riconducibili al DPR 203/88 avevano una scadenza? No, avevano una durata infi-

nita e secondo il DPR 203/88 dovevano essere aggiornate (quindi rimesse) solo in caso di "modifica sostanziale delle emissioni" o in caso di "trasferimento degli impianti" (e ovviamente richieste ed emesse per nuovi impianti). Il D.Lgs. 152/2006 ha invece introdotto una scadenza anche per le autorizzazioni delle emissioni (ciò già accadeva per quelle degli scarichi idrici, per quelle dei rifiuti e per le Autorizzazioni Integrate Ambientali, in gergo conosciute come AIA).

E quindi? Le norme transitorie del D. Lgs. 152/2006 (più volte aggiornato e modificato) hanno stabilito alcuni obiettivi, riferiti alla scadenza delle autorizzazioni pregresse; l'ultima tappa per raggiungere l'agognato traguardo è stata appunto quella che si è conclusa con il 31 dicembre 2015.

Ma quest'ultima tappa è stata di semplice trasferimento o un vero percorso di montagna? A dire il vero, grazie alle semplificazioni introdotte negli ultimi anni (!), la tappa è stata piuttosto faticosa; infatti, in seguito all'entrata in vigore del DPR 59/2013, è stata introdotta l'Autorizzazione Unica Ambientale, che racchiude in sé diversi titoli autorizzativi, tra

i quali le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici (in fognatura e in corso d'acqua superficiale), i rifiuti (autosmaltimento e recupero), le emissioni sonore – che in verità in precedenza non costituivano un vero e proprio titolo autorizzativo – nonché altre operazioni particolari, quali l'utilizzo agronomico di effluenti da allevamento, da acque dei frantoi oleari e l'utilizzo di fanghi derivanti da depurazione in agricoltura.

In buona sostanza, la domanda di rinnovo ha coinvolto non solo le emissioni in atmosfera, ma anche scarichi idrici (ove presenti), la gestione dei rifiuti (se non semplicemente prodotti e stoccati temporaneamente per lo smaltimento) e le emissioni sonore.

Ma oltre a ciò, cos'altro ha previsto la semplificazione? La seconda "semplificazione" è riconducibile al nuovo procedimento autorizzativo. La disciplina introdotta nel 2013 ha infatti previsto che la domanda di autorizzazione debba obbligatoriamente essere presentata al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del comune in cui risiede lo stabilimento, che poi trasferisce l'istanza all'autorità competente, in genere identificata nella Provincia. Anche il provve-



dimento autorizzativo rilasciato dall'autorità competente sarà trasmesso al SUAP, che a sua volta lo girerà all'azienda interessata. Insomma, almeno due passaggi in più, uno in entrata ed uno in uscita, se non tre o quattro, qualora l'istanza risulti carente e si rendano necessarie integrazioni (ipotesi tutt'altro che remota).

Bella semplificazione, verrebbe da dire! Sì, ma non è finita qui: un'ulteriore complicazione è costituita dai portali telematici messi a disposizione dalle regioni, dai vari SUAP o, in diverse aree del territorio, dalle Camere di Commercio. Tali portali, spesso diversi tra loro per modalità di accesso, struttura dell'istanza autorizzativa e informazioni richieste, generano conflitti con alcuni degli usuali browser utilizzati, nonché con file piuttosto comuni, quali le più recenti versioni "pdf". Insomma, una vera croce per gli operatori (anche quelli pubblici) che sono costretti ad usarli, pena l'irricevibilità dell'istanza presentata.

Ma le nuove regole procedurali hanno almeno ridotto i tempi di risposta della pubblica amministrazione? Sorvoliamo sui tempi di risposta delle varie autorità competenti: queste ultime, già prima dell'introduzione dell'AUA, avevano sovente tempi di risposta ben più lunghi di quelli previsti dalle

norme ambientali vigenti, creando notevoli disagi nel caso di domande per nuove attività o modifiche sostanziali di quelle già autorizzate; il passaggio attraverso i SUAP e la complessità del provvedimento unico ambientale hanno ritardato ulteriormente i tempi di risposta, in barba alla semplificazione amministrativa (del resto, non poteva che essere così, vista l'esperienza pregressa).

Insomma, par di capire che l'ultima tappa, per chi se ne intende, è stata simile all'impervia scalata del Mortirolo!

Proprio non possiamo vedere nulla di positivo nel meccanismo messo in atto? Ma certo, il rinnovo ha riguardato, e solo in parte, le cosiddette autorizzazioni "ordinarie" e non le autorizzazioni in via generale acquisite per le lavorazioni definite a "ridotto inquinamento atmosferico" (DPR 21 luglio 1991), oggi chiamate "in deroga"; queste ultime, infatti, hanno avuto scadenze diverse, disciplinate da Regioni e Province che hanno predisposto in date diverse, ormai superate, il rinnovo delle autorizzazioni in via generale.

Per il futuro quali tappe e quali scalate dovremmo attenderci? Per le autorizzazioni ordinarie non avremo più tappe di gruppo, ognuno dovrà fare una corsa solitaria, ricordando che la propria autoriz-

zazione ha validità di 15 anni, conteggiata dalla data di emissione della stessa.

E per le autorizzazioni in deroga? Anche quelle hanno una scadenza, ma di soli 10 anni dalla data del rilascio. Bene, in entrambi i casi la scadenza delle autorizzazioni è piuttosto lontana quindi, per un po' di tempo, si può dormire tranquilli. Attenzione però: qualsiasi modifica "non sostanziale" delle emissioni comporta una segnalazione alle autorità di controllo (Provincia, Comune, ARPA); qualsiasi "modifica sostanziale" delle emissioni comporta una nuova istanza di autorizzazione che può prevedere un procedimento AUA o un'autorizzazione in deroga per le sole emissioni (nel caso ne sussistano i requisiti). Ma qual è la differenza tra una modifica sostanziale e una non sostanziale? Mi spiace, la chiacchierata si fa troppo lunga e ci siamo un po' stufati. Rimandiamo l'argomento a una prossima puntata.

Val solo la pena di ricordare che nelle corse ciclistiche cadute e forature comportano solo danni fisici e ritardi in classifica generale: chi invece non assolve gli obblighi di un percorso autorizzativo, e quindi esercisce uno stabilimento senza autorizzazione, è penalmente sanzionato, secondo quanto disposto dall'art. 279 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

